

ME **FormilEvi**

Parliamo di Terre e Rocce derivanti da operazioni di scavo

Trento - Sala Edilizia Palazzo Stella 21 Febbraio 2019

FormilEvi

Normativa di riferimento a livello nazionale

DPR n. 120 del 13 giugno 2017
recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 183 del 7 agosto 2017.
Entrato in vigore il **22 agosto 2017**

Per cui, da tale data, è l'unico strumento normativo di riferimento



FormilEvi

Normativa di riferimento

D.P.R. 120/2017
Le nuove disposizioni riguardano:

- La gestione delle terre e rocce qualificate come sottoprodotti
- Il deposito temporaneo di terre e rocce qualificate come rifiuti
- La gestione di terre e rocce nei siti sottoposti a bonifica

FormilEvi

Normativa di riferimento

D.P.R. 120/2017 ambito di applicazione

alla gestione delle terre e rocce da scavo **qualificate come sottoprodotti**, ai sensi dell'articolo 184-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, provenienti da cantieri di piccole e di grandi dimensioni assoggettati o non assoggettati a VIA o a AIA, compresi quelli finalizzati alla costruzione o alla manutenzione di reti e infrastrutture;

.... Noi trascureremo i grandi cantieri assoggettati a VIA o AIA

FormilEvi

Normativa di riferimento

D.P.R. 120/2017 art .2 (definizioni)

b) «suolo»: lo strato più superficiale della crosta terrestre situato tra il substrato roccioso e la superficie.
Il suolo è costituito da componenti minerali, materia organica, acqua, aria e organismi viventi, comprese nella matrice del materiale

FormilEvi

Normativa di riferimento

D.P.R. 120/2017 art .2 (definizioni)

c) «terre e rocce da scavo»:
il suolo escavato derivante da attività finalizzate alla realizzazione di un'opera, tra le quali:
scavi in genere (sbancamento, fondazioni, trincee); perforazione, trivellazione, palificazione, consolidamento; opere infrastrutturali (gallerie, strade); rimozione e livellamento di opere in terra.
Le terre e rocce da scavo possono contenere anche i seguenti materiali: calcestruzzo, bentonite, polivinilcloruro (PVC), vetroresina, miscele cementizie e additivi per scavo meccanizzato,
purchè le terre e rocce contenenti tali materiali non presentino concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per la specifica destinazione d'uso;

Normativa di riferimento

D.P.R. 120/2017 art .2 (definizioni)

il provvedimento suddivide i cantieri di produzione in:

t) **«cantiere di piccole dimensioni»:** cantiere in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità non superiori a 6.000 mc, calcolati dalle sezioni di progetto

u v) **«cantiere di grandi dimensioni»:** cantieri che producono più di 6.000 mc, calcolati dalle sezioni di progetto

Introducendo procedure differenziate nei grandi cantieri in funzione che siano soggetti o meno a VIA o AIA (autorizzazione integrata ambientale)

Normativa di riferimento

D.P.R. 120/2017 art .2 (definizioni)

il provvedimento chiarisce:

i) **«sito»:** area o porzione di territorio geograficamente definita e perimetrata, intesa nelle sue matrici ambientali (suolo e acque);

l) **«sito di produzione»:** in cui sono generate le terre e rocce da scavo;

m) **«sito di destinazione»:** il sito, come indicato dal piano di utilizzo o nella dichiarazione (di cui all'art.21), in cui le terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotto sono utilizzate;

n) **«sito di deposito intermedio»:** il sito in cui le terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotto sono temporaneamente depositate in attesa del loro utilizzo finale e che soddisfa i requisiti di cui all'articolo 5;

Normativa di riferimento

D.P.R. 120/2017 art .2 (definizioni)

il provvedimento chiarisce:

o) **«normale pratica industriale»:** costituiscono un trattamento di normale pratica industriale quelle operazioni, anche condotte non singolarmente, alle quali possono essere sottoposte le terre e rocce da scavo, finalizzate al miglioramento delle loro caratteristiche merceologiche per renderne l'utilizzo maggiormente produttivo e tecnicamente efficace.

L'Allegato 3 elenca alcune delle operazioni più comunemente effettuate, che rientrano tra le operazioni di normale pratica industriale;

Normativa di riferimento

D.P.R. 120/2017 art .2 (definizioni)

p) **«proponente»:** il soggetto che presenta il piano di utilizzo;

q) **«esecutore»:** il soggetto che attua il piano di utilizzo (ai sensi dell'articolo 17);

r) **«produttore»:** il soggetto la cui attività materiale produce le terre e rocce da scavo e che predispone e trasmette la dichiarazione di cui all'articolo 21;

s) **«ciclo produttivo di destinazione»:** il processo produttivo nel quale le terre e rocce da scavo sono utilizzate come sottoprodotti in sostituzione del materiale di cava;

Normativa di riferimento

D.P.R. 120/2017 art .3 Esclusioni

Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento i rifiuti provenienti direttamente dall'esecuzione di interventi di **demolizione di edifici o di altri manufatti preesistenti**, la cui gestione è disciplinata ai sensi della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.



Normativa di riferimento

D.P.R. 120/2017 art . 4 criteri per qualificare le terre e rocce da scavo come sottoprodotti

le terre e rocce da scavo per essere qualificate sottoprodotti devono soddisfare i seguenti requisiti:

a) sono generate durante la realizzazione di un'opera, di cui costituiscono parte integrante e il cui scopo primario non è la produzione di tale materiale;

b) il loro utilizzo è conforme alle disposizioni del piano di utilizzo di cui all'articolo 9 o della dichiarazione di cui all'articolo 21, e si realizza:

1) nel corso dell'esecuzione della stessa opera nella quale è stato generato o di un'opera diversa, per la realizzazione di reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, miglioramenti fondiari o viari, recuperi ambientali oppure altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali;

2) in processi produttivi, in sostituzione di materiali di cava;

Normativa di riferimento

D.P.R. 120/2017 art .4 (requisito)

- c) sono idonee ad essere **utilizzate direttamente**, ossia senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
- d) soddisfano i requisiti di qualità ambientale espressamente previsti dal Capo II (grandi cantieri soggetti a VIA) o dal Capo III (piccoli cantieri) o dal Capo IV (grandi cantieri non soggetti a VIA) del presente regolamento, per le modalità di utilizzo specifico di cui alla lettera b).

Normativa di riferimento

D.P.R. 120/2017 art .4 (requisito se non pulite)

3. Nei casi in cui le terre e rocce da scavo contengano **materiali di riporto**, la componente di materiali di origine antropica frammenti ai materiali di origine naturale **non può superare la quantità massima del 20% in peso**, da quantificarsi secondo la metodologia di cui all'allegato 10.

Oltre al rispetto dei requisiti di qualità ambientale di cui al comma 2, lettera d), le matrici materiali di riporto sono sottoposte al **test di cessione**, effettuato secondo le metodiche di cui al decreto del Ministro dell'ambiente del 5 febbraio 1998, recante «Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero», pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, per i parametri pertinenti, ad esclusione del parametro amianto, al fine di accertare il rispetto delle concentrazioni soglia di contaminazione delle acque sotterranee, di cui alla Tabella 2, Allegato 5, al Titolo 5, della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o, comunque, dei valori di fondo naturale stabiliti per il sito e approvati dagli enti di controllo.

Normativa di riferimento

D.P.R. 120/2017 art .4 (requisiti)

comma 4 terre e rocce da scavo contenenti amianto presente negli affioramenti geologici naturali



comma 5 La sussistenza delle condizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 è attestata tramite la predisposizione e la trasmissione del **piano di utilizzo** o della **dichiarazione** di cui all'articolo 21, nonché della **dichiarazione di avvenuto utilizzo** in conformità alle previsioni del presente regolamento.

Normativa di riferimento

D.P.R. 120/2017 art .5 (Deposito intermedio)

1 Il deposito intermedio delle terre e rocce da scavo può essere effettuato nel sito di produzione, nel sito di destinazione o in altro sito a condizione che siano rispettati i seguenti requisiti:

- a) il sito rientra nella **medesima classe di destinazione d'uso urbanistica del sito di produzione**, nel caso di sito di produzione i cui valori di soglia di contaminazione rientrano nei valori di cui alla **colonna B**, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, oppure in **tutte le classi di destinazioni urbanistiche**, nel caso in cui il sito di produzione rientri nei valori di cui alla **colonna A**
- b) l'ubicazione e la durata del deposito sono indicate nel piano di utilizzo o nella dichiarazione di cui all'articolo 21

Normativa di riferimento

D.P.R. 120/2017 art .5 (Deposito intermedio)

- c) la **durata** del deposito non può superare il termine di validità del piano di utilizzo o della dichiarazione di cui all'articolo 21;
- d) il deposito delle terre e rocce da scavo è fisicamente separato e gestito in modo autonomo anche rispetto ad altri depositi di terre e rocce da scavo oggetto di differenti piani di utilizzo o dichiarazioni di cui all'articolo 21, e a eventuali rifiuti presenti nel sito in deposito temporaneo;
- e) il deposito delle terre e rocce da scavo è conforme alle previsioni del piano di utilizzo o della dichiarazione di cui all'articolo 21 e **si identifica tramite segnaletica posizionata in modo visibile**, nella quale sono riportate le informazioni relative al sito di produzione, alle quantità del materiale depositato, nonché i dati amministrativi del piano di utilizzo o della dichiarazione di cui all'articolo 21.

Normativa di riferimento

D.P.R. 120/2017 art .5 (Deposito intermedio)

2. Il proponente o il produttore può individuare nel piano di utilizzo o nella dichiarazione di cui all'articolo 21, **uno o più di siti di deposito intermedio idonei**. In caso di variazione del sito di deposito intermedio indicato nel piano di utilizzo o nella dichiarazione di cui all'articolo 21, il proponente o il produttore aggiorna il piano o la dichiarazione in conformità alle procedure previste dal presente regolamento.

3. Decorso il periodo di durata del deposito intermedio indicato nel piano di utilizzo o nella dichiarazione di cui all'articolo 21, **viene meno, con effetto immediato, la qualifica di sottoprodotto delle terre e rocce non utilizzate** in conformità al piano di utilizzo o alla dichiarazione di cui all'articolo 21 e, **pertanto, tali terre e rocce sono gestite come rifiuti**, nel rispetto di quanto indicato nella Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Normativa di riferimento

D.P.R. 120/2017 art .6 (Trasporto)

1. Per le terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti il trasporto fuori dal sito di produzione è accompagnato dalla **documentazione indicata nell'allegato 7**.
Tale documentazione equivale, ai fini della responsabilità di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, alla copia del contratto in forma scritta di cui all'articolo 6 del medesimo decreto legislativo.
2. La documentazione di cui al comma 1 è predisposta **in triplice copia**, una per il proponente o per il produttore, una per il trasportatore e una per il destinatario, anche se del sito intermedio, ed è **conservata dai predetti soggetti per tre anni** e resa disponibile, in qualunque momento, all'autorità di controllo.
Qualora il proponente e l'esecutore sono soggetti diversi, una quarta copia della documentazione deve essere conservata dall'esecutore.

Normativa di riferimento

D.P.R. 120/2017 art .7 (Dichiarazione di avvenuto utilizzo)

1. L'utilizzo delle terre e rocce da scavo in conformità al piano di utilizzo o alla dichiarazione di cui all'articolo 21 è attestato all'autorità competente mediante la dichiarazione di avvenuto utilizzo.
2. La dichiarazione di avvenuto utilizzo, redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, **è resa dall'esecutore o dal produttore con la trasmissione**, anche solo in via telematica, del **modulo di cui all'allegato 8** all'autorità e all'Agenzia di protezione ambientale **competenti per il sito di destinazione**, al **comune del sito di produzione e al comune del sito di destinazione**. La dichiarazione **è conservata per cinque anni** dall'esecutore o dal produttore ed è resa disponibile all'autorità di controllo.

Normativa di riferimento

D.P.R. 120/2017 art .7 (Dichiarazione di avvenuto utilizzo)

3. La dichiarazione di avvenuto utilizzo deve essere resa ai soggetti di cui al comma 2, **entro il termine di validità' del piano di utilizzo o della dichiarazione di cui all'articolo 21**; l'omessa dichiarazione di avvenuto utilizzo entro tale termine comporta la cessazione, con effetto immediato, della qualifica delle terre e rocce da scavo come sottoprodotto.
4. Il deposito intermedio delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti, non costituisce utilizzo, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera b).

Normativa di riferimento

D.P.R. 120/2017

Capo II

Terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di grandi dimensioni
artt. da 8 a 18

Ricorda che

v) «cantiere di grandi dimensioni »
cantiere in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in **quantità superiori a seimila metri cubi, calcolati dalle sezioni di progetto**, nel corso di attività o di opere soggette o non a procedure di valutazione di impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale di cui alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

Normativa di riferimento

D.P.R. 120/2017 art .9 (Piano di Utilizzo)

art. 2 definizioni

- f) **«piano di utilizzo»**: il documento nel quale il proponente attesta, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dall'articolo 184-bis del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e dall'articolo 4 del presente regolamento, ai fini dell'utilizzo come sottoprodotti delle terre e rocce da scavo generate in cantieri di grandi dimensioni;
- p) **«proponente»**: il soggetto che presenta il piano di utilizzo;
- q) **«esecutore»**: il soggetto che attua il piano di utilizzo ai sensi dell'articolo 17;
- r) **«produttore»**: il soggetto la cui attività materiale produce le terre e rocce da scavo e che predispone e trasmette la dichiarazione di cui all'articolo 21;

Normativa di riferimento

D.P.R. 120/2017 art .9 (Piano di Utilizzo)

1. Il piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo, redatto in conformità alle disposizioni di cui all'**Allegato 5**, è trasmesso dal proponente all'autorità competente e all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente, per via telematica, **almeno novanta giorni prima dell'inizio dei lavori**. Nel caso in cui l'opera sia oggetto di una procedura di valutazione di impatto ambientale o di autorizzazione integrata ambientale ai sensi della normativa vigente, la trasmissione del piano di utilizzo avviene prima della conclusione del procedimento.
2. Il piano include la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il legale rappresentante dell'impresa o la persona fisica proponente l'opera, attesta la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 4, in conformità anche a quanto previsto nell'allegato 3, con riferimento alla normale pratica industriale.

Normativa di riferimento

D.P.R. 120/2017 art .9 (Piano di Utilizzo)

.....

3.L'autorità competente verifica d'ufficio la completezza e la correttezza amministrativa della documentazione trasmessa. **Entro trenta giorni dalla presentazione del piano di utilizzo, l'autorità competente può chiedere, in un'unica soluzione, integrazioni alla documentazione ricevuta. Decorso tale termine la documentazione si intende comunque completa.**

4.**Decorsi novanta giorni** dalla presentazione del piano di utilizzo ovvero dalla eventuale integrazione dello stesso ai sensi del comma 3, il proponente, a condizione che siano rispettati i requisiti indicati nell'articolo 4, **avvia la gestione delle terre e rocce da scavo** nel rispetto del piano di utilizzo, fermi restando gli eventuali altri obblighi previsti dalla normativa vigente per la realizzazione dell'opera.

.....

Normativa di riferimento

D.P.R. 120/2017 art .9 (Piano di Utilizzo)

.....

5.La sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 4 è verificata dall'autorità competente sulla base del piano di utilizzo. Per le opere soggette alle procedure di valutazione di impatto ambientale, l'autorità competente può, nel provvedimento conclusivo della procedura di valutazione di impatto ambientale, stabilire prescrizioni ad integrazione del piano di utilizzo.

6.L'autorità competente, qualora accerti la mancata sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 4, dispone con provvedimento motivato il **divieto di inizio ovvero di prosecuzione delle attività di gestione** delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti.

7.Fermi restando i compiti di vigilanza e controllo stabiliti dalle norme vigenti, l'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente effettua, secondo una programmazione annuale, le ispezioni, i controlli, i prelievi e le verifiche necessarie ad accertare il rispetto degli obblighi assunti nel piano di utilizzo trasmesso ai sensi del comma 1 e degli articoli 15 e 16, secondo quanto previsto dall'allegato 9. I controlli sono disposti anche con metodo a campione o in base a programmi settoriali, per categorie di attività o nelle situazioni di potenziale pericolo comunque segnalate o rilevate.

Normativa di riferimento

D.P.R. 120/2017 art .9 (Piano di Utilizzo)

.....

8.Nella fase di predisposizione del piano di utilizzo, il proponente può chiedere all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente o ai soggetti individuati dal decreto di cui all'articolo 13, comma 2, di eseguire verifiche istruttorie tecniche e amministrative finalizzate alla validazione preliminare del piano di utilizzo. In caso di validazione preliminare del piano di utilizzo, i termini del comma 4 sono ridotti della metà.

9.Il proponente, dopo avere trasmesso il piano di utilizzo all'autorità competente, può chiedere all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente o ai soggetti individuati dal decreto di cui all'articolo 13, comma 2, lo svolgimento in via preventiva dei controlli previsti dal comma 7.

10. Gli oneri economici derivanti dalle attività svolte dall'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente ai sensi dei commi 7, 8 e 9, nonché quelli derivanti dalle attività svolte dai soggetti individuati dal decreto di cui all'articolo 13, comma 2, ai sensi dei commi 8 e 9, sono a carico del proponente

Normativa di riferimento

D.P.R. 120/2017 art .10 (Terre e rocce conformi alle concentrazioni soglia di contaminazione)

.....

1.Qualora nelle terre e rocce da scavo le concentrazioni dei parametri di cui all'allegato 4 non superino le concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica del sito di produzione e del sito di destinazione indicati nel piano di utilizzo, il piano di utilizzo è predisposto e trasmesso secondo le procedure indicate nell'articolo 9.

.....

Normativa di riferimento

D.P.R. 120/2017 art .10 (Terre e rocce conformi alle concentrazioni soglia di contaminazione)

.....

2.Per verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 4, l'autorità competente, **entro trenta giorni dalla presentazione del piano di utilizzo** o dell'eventuale integrazione dello stesso, può chiedere all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente di effettuare le dovute verifiche, **CON imposizione dei relativi oneri a carico del proponente**, motivando la richiesta con riferimento alla **tipologia di area** in cui è realizzata l'opera o alla **presenza di interventi antropici** non sufficientemente indagati; in tal caso l'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente può chiedere al proponente un approfondimento d'indagine in contraddittorio e, **entro sessanta giorni**, accerta la sussistenza dei requisiti di cui sopra comunicando gli esiti all'autorità competente.

.

Normativa di riferimento

D.P.R. 120/2017 art .11 (Terre e rocce conformi ai valori di fondo naturale)

.....

1. Qualora la realizzazione dell'opera interessi un sito in cui, **per fenomeni di origine naturale**, nelle terre e rocce da scavo le concentrazioni dei parametri di cui all'allegato 4, **superino le concentrazioni soglia di contaminazione** di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del decreto n. 152 del 2006, è fatta salva la possibilità che le concentrazioni di tali parametri vengano assunte pari al valore di fondo naturale esistente. A tal fine, **in fase di predisposizione del piano di utilizzo, il proponente segnala il superamento** di cui sopra ai sensi dell'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e contestualmente presenta all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente un piano di indagine per definire i valori di fondo naturale da assumere.

Normativa di riferimento

D.P.R. 120/2017 art .11 (Terre e rocce conformi ai valori di fondo naturale)

1. Tale piano, condiviso con la competente Agenzia, è eseguito dal proponente con oneri a proprio carico, in contraddittorio con l'Agenzia entro 60 giorni dalla presentazione dello stesso.

Il piano di indagine può fare riferimento anche ai dati pubblicati e validati dall'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente relativi all'area oggetto di indagine. Sulla base delle risultanze del piano di indagine, nonché di altri dati disponibili per l'area oggetto di indagine, l'Agenzia di protezione ambientale competente per territorio definisce i valori di fondo naturale. Il proponente predispone il piano di utilizzo sulla base dei valori di fondo definiti dall'Agenzia.

Normativa di riferimento

D.P.R. 120/2017 art .11 (Terre e rocce conformi ai valori di fondo naturale)

.....

2. Le terre e rocce da scavo di cui al comma 1 **sono utilizzabili nell'ambito del sito di produzione o in un sito diverso a condizione che tale ultimo sito presenti valori di fondo naturale con caratteristiche analoghe in termini di concentrazione per tutti i parametri oggetto di superamento nella caratterizzazione del sito di produzione.** La predisposizione e la presentazione del piano di utilizzo avviene secondo le procedure e le modalità di cui all'articolo 9.

Normativa di riferimento

D.P.R. 120/2017 art .12 (Terre e rocce prodotte in un sito oggetto di bonifica)

1. Nel caso in cui il sito di produzione ricada in un sito oggetto di bonifica, sulla base dei risultati della **caratterizzazione** di cui all'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, su richiesta e con oneri a carico del proponente, i requisiti di **qualità ambientale di cui all'articolo 4**, riferiti sia al sito di produzione che al sito di destinazione, sono validati dall'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente. Quest'ultima, entro sessanta giorni dalla richiesta, comunica al proponente se per le terre e rocce da scavo i valori riscontrati, per i parametri pertinenti al procedimento di bonifica, non superano le concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del decreto 3 aprile 2006, n. 152, con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica del sito di produzione e di destinazione che sarà indicato nel piano di utilizzo. In caso di esito positivo, la predisposizione e la presentazione del piano di utilizzo avviene secondo le procedure e le modalità indicate nell'articolo 9.

Normativa di riferimento

D.P.R. 120/2017 art .13 (Controllo equipollente)

1. Nel caso in cui l'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente **non esegua le attività** previste dagli articoli 10, 11, 12 e 20, comma 3, nei termini rispettivamente stabiliti dagli articoli 10, comma 2, 11, comma 1, 12, comma 1, e 20, comma 3; le suddette attività ~~possono~~ **essere eseguite** anche da altri organi dell'amministrazione pubblica o enti pubblici dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti.

2. Ai fini del comma 1, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Unificata, è individuato l'elenco degli organi dell'amministrazione pubblica o enti pubblici che svolgono attività tecnico-scientifica in materia ambientale o sanitaria dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente e sono approvate ~~le~~ **le** tabelle recanti le tariffe che i proponenti devono corrispondere quali corrispettivi delle prestazioni richieste.

Normativa di riferimento

D.P.R. 120/2017 art .14 (Efficacia del piano di utilizzo)

1. **Nel piano di utilizzo è indicata la durata del piano stesso.** Salvo deroghe espressamente motivate dall'autorità competente in ragione delle opere da realizzare, **l'inizio dei lavori avviene entro due anni dalla presentazione del piano di utilizzo.**

2. **Allo scadere dei termini di cui al comma 1, viene meno la qualifica di sottoprodotto delle terre e rocce da scavo con conseguente obbligo di gestire le stesse come rifiuti** ai sensi della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

3. In caso di violazione degli obblighi assunti nel piano di utilizzo viene meno la qualifica di sottoprodotto delle terre e rocce da scavo con conseguente obbligo di gestirle come rifiuto, ai sensi della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Normativa di riferimento

D.P.R. 120/2017 art .14 (Efficacia del piano di utilizzo)

.....

4. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 15, il venir meno di una delle condizioni di cui all'articolo 4, fa cessare la validità del piano di utilizzo e comporta l'obbligo di gestire le terre e rocce da scavo come rifiuto ai sensi della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

5. **Il piano di utilizzo è conservato presso il sito di produzione delle terre e rocce da scavo e presso la sede legale del proponente e, se diverso, anche dell'esecutore, per cinque anni a decorrere dalla data di redazione dello stesso** e reso disponibile in qualunque momento all'autorità di controllo. Copia di tale documentazione è conservata anche dall'autorità competente.

Normativa di riferimento  

D.P.R. 120/2017 art .15 (Aggiornamento del piano di utilizzo)

1. In caso di **modifica sostanziale** dei requisiti di cui all'articolo 4, indicati nel piano di utilizzo, il proponente o l'esecutore aggiorna il piano di utilizzo e lo trasmette in via telematica ai soggetti di cui all'articolo 9, comma 1, corredato da idonea documentazione, anche di natura tecnica, recante le motivazioni a sostegno delle modifiche apportate. L'autorità competente verifica d'ufficio la completezza e la correttezza amministrativa della documentazione presentata e, **entro trenta giorni dalla presentazione del piano di utilizzo aggiornato, può chiedere, in un'unica soluzione, integrazioni della documentazione.** Decorso tale termine la documentazione si intende comunque completa.

.....

Normativa di riferimento  

D.P.R. 120/2017 art .15 (Aggiornamento del piano di utilizzo)

.....

2. Costituisce modifica sostanziale:

- a) **l'aumento del volume in banco in misura superiore al 20%** delle terre e rocce da scavo oggetto del piano di utilizzo;
- b) la **destinazione** delle terre e rocce da scavo ad un sito di destinazione o ad un utilizzo diversi da quelli indicati nel piano di utilizzo;
- c) la destinazione delle terre e rocce da scavo ad un **sito di deposito intermedio** diverso da quello indicato nel piano di utilizzo;
- d) la modifica delle **tecnologie di scavo.**

Gli effetti delle modifiche sostanziali del piano di utilizzo sulla procedura di VIA sono definiti dalle disposizioni del Titolo III, della Parte II, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

.....

Normativa di riferimento  

D.P.R. 120/2017 art .15 (Aggiornamento del piano di utilizzo)

.....

3. Nel caso previsto dal comma 2, lettera a), il piano di utilizzo **è aggiornato entro 15 giorni dal momento in cui è intervenuta la variazione.** Decorso tale termine cessa, con effetto immediato, la qualifica come sottoprodotto della quota parte delle terre e rocce da scavo eccedenti le previsioni del piano di utilizzo. **Decorsi 60 giorni dalla trasmissione** del piano di utilizzo aggiornato, senza che sia intervenuta richiesta di integrazione documentale da parte dell'autorità competente, le terre e rocce da scavo eccedenti il volume del piano originario **sono gestite in conformità al piano di utilizzo aggiornato.**

.....

Normativa di riferimento  

D.P.R. 120/2017 art .15 (Aggiornamento del piano di utilizzo)

.....

4. Nei casi previsti dal comma 2, lettere b) e c), **decorsi 60 giorni dalla trasmissione del piano di utilizzo aggiornato,** senza che sia intervenuta richiesta di integrazione documentale da parte dell'autorità competente, le terre e rocce da scavo possono essere utilizzate e gestite in modo conforme al piano di utilizzo aggiornato.

5. Nel caso previsto dal comma 2, lettera d), **decorsi 60 giorni dalla trasmissione del piano di utilizzo aggiornato,** senza che sia intervenuta richiesta di integrazione documentale da parte dell'autorità competente, possono essere applicate le tecnologie di scavo previste dal piano di utilizzo aggiornato.

6. La procedura di aggiornamento del piano di utilizzo relativa alle modifiche sostanziali di cui alla lettera b) del comma 2, può essere effettuata per un **massimo di due volte,** fatte salve eventuali deroghe espressamente motivate dall'autorità competente in ragione di circostanze sopravvenute impreviste o imprevedibili.

Normativa di riferimento  

D.P.R. 120/2017 art .16 (Proroga del piano di utilizzo e accertamenti sul piano di utilizzo aggiornato o prorogato)

1. Il termine di cui all'articolo 14, comma 1, relativo all'inizio dei lavori o alla durata del piano di utilizzo, **può essere prorogato una sola volta e per la durata massima di due anni** in presenza di circostanze sopravvenute, impreviste o imprevedibili, fatte salve eventuali deroghe espressamente motivate dall'autorità competente in ragione dell'entità o complessità delle opere da realizzare. A tal fine il proponente, **prima della scadenza dei suddetti termini, trasmette in via telematica** all'autorità competente e all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente una **comunicazione con l'indicazione del nuovo termine** e delle motivazioni a giustificazione della proroga.



.....

Normativa di riferimento  

D.P.R. 120/2017 art .16 (Proroga del piano di utilizzo e accertamenti sul piano di utilizzo aggiornato o prorogato)

.....

2. Nel caso di aggiornamento o proroga del piano di utilizzo l'autorità competente, qualora accerti la mancata sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 4 o della motivazione richiesta dal comma 1 o dall'articolo 15, comma 6, **dispone con provvedimento motivato il divieto di gestire le terre e rocce da scavo come sottoprodotti.** Per verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 4, l'autorità competente può chiedere all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente di effettuare le necessarie verifiche secondo la procedura di cui all'articolo 10, comma 2.

Normativa di riferimento

D.P.R. 120/2017 art .17 (Realizzazione del piano di utilizzo)

1. Prima dell'inizio dei lavori, **il proponente comunica**, in via telematica, all'autorità competente e all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente **i riferimenti dell'esecutore** del piano di utilizzo.
2. A far data dalla comunicazione di cui al comma 1, l'esecutore del piano di utilizzo **è tenuto a far proprio e rispettare il piano di utilizzo** e ne è responsabile.
3. L'esecutore del piano di utilizzo redige la modulistica di cui agli allegati 6 e 7 necessaria a garantire la tracciabilità delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti.

Documento di trasporto Dichiarazione di utilizzo

Normativa di riferimento

D.P.R. 120/2017 art .18 (Gestione dei dati)

1. Al fine di garantire pubblicità e trasparenza dei dati relativi alla qualità ambientale del territorio nazionale, ogni autorità competente comunica i dati dei piani di utilizzo all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca ambientale (ISPRA), onde consentire l'aggiornamento della cartografia relativa ai campionamenti, cui è associato un archivio dei valori delle concentrazioni di contaminanti riscontrati nelle verifiche pervenute. La comunicazione è inviata anche alla Regione o Provincia Autonoma e all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente.
2. L'ISPRA, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, pubblica sul proprio sito web un disciplinare tecnico per definire gli standard delle informazioni e le modalità di trasmissione delle stesse.

Normativa di riferimento

D.P.R. 120/2017

Capo III

Terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di piccole dimensioni
artt. 20 e 21

Ricorda che

t) «cantiere di grandi dimensioni »
cantiere in cui sono prodotte terre e rocce da scavo **in quantità inferiore a 6.000 metri cubi, calcolati dalle sezioni di progetto**, nel corso di attività o di opere soggette o non a procedure di valutazione di impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale di cui alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152



Normativa di riferimento

D.P.R. 120/2017 art .20 (Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni del presente Capo si applicano alle terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di piccole dimensioni, come definiti nell'articolo 2, comma 1, lettera t), se, con riferimento ai requisiti ambientali di cui all'articolo 4, **il produttore dimostra, qualora siano destinate a recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti ambientali o altri utilizzi sul suolo, che non siano superati i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B**, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali e alla destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione, e che le terre e rocce da scavo non costituiscono fonte diretta o indiretta di contaminazione per le acque sotterranee, fatti salvi i valori di fondo naturale.

Normativa di riferimento

D.P.R. 120/2017 art .20 (Ambito di applicazione)

2. Nel caso in cui, per fenomeni di origine naturale siano superate le concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, **i valori di fondo naturale sostituiscono le suddette concentrazioni soglia di contaminazione**. A tal fine, i valori di fondo da assumere sono definiti con la procedura di cui all'articolo 11, comma 1, e, in tal caso, l'utilizzo delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti è possibile nel rispetto delle condizioni indicate nell'articolo 11, comma 2.

Normativa di riferimento

D.P.R. 120/2017 art .20 (Ambito di applicazione)

3. Qualora il sito di produzione delle terre e rocce da scavo ricada in un sito oggetto di bonifica, su richiesta e con oneri a carico del **produttore**, i requisiti di qualità ambientale di cui all'articolo 4, sono validati dall'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente, secondo la procedura definita nell'articolo 12. L'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente, **entro sessanta giorni dalla data della richiesta, comunica al produttore se per le terre e rocce da scavo i parametri e i composti pertinenti al procedimento di bonifica non superano le concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della sopra indicata Tabella 1**, con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica del sito di produzione e di destinazione, affinché siano indicati nella dichiarazione di cui all'articolo 21.

Normativa di riferimento

D.P.R. 120/2017 art .21 (Dichiarazione di utilizzo)

1. La sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 4, è attestata dal produttore tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la trasmissione, anche solo in via telematica, **almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori di scavo**, del modulo di cui all'allegato 6 al **comune del luogo di produzione e all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente**. Nella dichiarazione il produttore indica:

- quantità di terre e rocce da scavo destinate all'utilizzo come sottoprodotti,
- l'eventuale sito di deposito intermedio,
- il sito di destinazione,
- gli estremi delle autorizzazioni per la realizzazione delle opere
- i tempi previsti per l'utilizzo,

che non possono comunque **superare un anno dalla data di produzione** delle terre e rocce da scavo, salvo il caso in cui l'opera nella quale le terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti sono destinate ad essere utilizzate, **preveda un termine di esecuzione superiore**.

Normativa di riferimento

D.P.R. 120/2017 art .21 (Dichiarazione di utilizzo)

2. La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al comma 1, **assolve la funzione del piano di utilizzo** di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f).

3. Nel caso di **modifica sostanziale** dei requisiti di cui all'articolo 4, il produttore aggiorna la dichiarazione di cui al comma 1 e la trasmette, anche solo in via telematica, al comune del luogo di produzione e all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente. **Decorsi 15 giorni dalla trasmissione della dichiarazione aggiornata**, le terre e rocce da scavo possono essere gestite in conformità alla dichiarazione aggiornata. Costituiscono modifiche sostanziali quelle indicate all'articolo 15, comma 2. Qualora la variazione riguardi il sito di destinazione o il **diverso utilizzo delle terre e rocce da scavo**, **l'aggiornamento della dichiarazione può essere effettuato per un massimo di due volte**, fatte salve eventuali circostanze sopravvenute, impreviste o imprevedibili.

Normativa di riferimento

D.P.R. 120/2017 art .21 (Dichiarazione di utilizzo)

4. I **tempi previsti per l'utilizzo** delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti **possono essere prorogati una sola volta e per la durata massima di sei mesi**, in presenza di circostanze sopravvenute, impreviste o imprevedibili. **A tal fine il produttore, prima della data di scadenza del termine di utilizzo indicato nella dichiarazione**, comunica al comune del luogo di produzione e all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente, il nuovo termine di utilizzo, motivando le ragioni della proroga.

5. Le attività di scavo e di utilizzo sono effettuate in conformità alla vigente disciplina urbanistica e di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

Normativa di riferimento

D.P.R. 120/2017 art .21 (Dichiarazione di utilizzo)

6. Fermi restando i compiti di vigilanza e controllo stabiliti dalle norme vigenti, le Agenzie di protezione ambientale territorialmente competenti effettuano, secondo una programmazione annuale, le ispezioni, i controlli, i prelievi e le verifiche necessarie ad accertare il rispetto degli obblighi assunti nella dichiarazione di cui al comma 1. L'onere economico derivante dallo svolgimento delle attività di controllo è a carico del produttore. I controlli sono disposti anche con metodo a campione o in base a programmi settoriali, per categorie di attività o nelle situazioni di potenziale pericolo comunque segnalate o rilevate.

7. L'autorità competente, qualora accerti l'assenza dei requisiti di cui all'articolo 4, o delle circostanze sopravvenute, impreviste o imprevedibili di cui ai commi 3 e 4, **dispone il divieto di inizio ovvero di prosecuzione delle attività di gestione delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti**.

Normativa di riferimento

D.P.R. 120/2017

Capo IV

Terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di GRANDI dimensioni soggetti a VIA e AIA
art. 22

Normativa di riferimento

D.P.R. 120/2017 art .23 Titolo III
(Disciplina del deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo qualificate rifiuti)

Terre e rocce contenenti sostanze pericolose

1. Per le terre e rocce da scavo qualificate con i codici dell'elenco europeo dei rifiuti 17.05.04 o 17.05.03* il deposito temporaneo di cui all'articolo 183, comma 1, lettera bb), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si effettua, attraverso il raggruppamento e il deposito preliminare alla raccolta realizzati presso il sito di produzione, nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) le terre e rocce da scavo qualificate come rifiuti contenenti inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004 sono depositate nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e sono gestite conformemente al predetto regolamento;

Normativa di riferimento

D.P.R. 120/2017 art. 23 (Disciplina del deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo qualificate rifiuti)

1.
- b) le terre e rocce da scavo sono raccolte e avviate a operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative: 1) con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; 2) quando il quantitativo in deposito raggiunga complessivamente i **4000 mc**, di cui non oltre **800 mc** di rifiuti classificati come pericolosi. In ogni caso il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;
- c) il deposito è effettuato nel rispetto delle relative norme tecniche;
- d) nel caso di rifiuti pericolosi, il deposito è realizzato nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute e in maniera tale da evitare la contaminazione delle matrici ambientali, garantendo in particolare un idoneo isolamento dal suolo, nonché la protezione dall'azione del vento e dalle acque meteoriche, anche con il convogliamento delle acque stesse.

Normativa di riferimento

D.P.R. 120/2017 Titolo IV Terre e rocce da scavo escluse dall'ambito di applicazione della disciplina sui rifiuti **art. 24** (Utilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce escluse dalla disciplina rifiuti)

1. Ai fini dell'esclusione dall'ambito di applicazione della normativa sui rifiuti, le terre e rocce da scavo devono essere conformi ai requisiti di cui all'articolo 185, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e in particolare **devono essere utilizzate nel sito di produzione**. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28, la non contaminazione è verificata ai sensi dell'allegato 4 del presente regolamento.
2. Fermo restando l'applicazione dell'articolo 11, comma 1, ai fini del presente articolo, le terre e rocce da scavo provenienti da affioramenti geologici naturali contenenti amianto in misura superiore al valore determinato ai sensi dell'articolo 4, comma 4, possono essere **riutilizzate esclusivamente nel sito di produzione** sotto diretto controllo delle autorità competenti. A tal fine il produttore ne dà immediata comunicazione all'Agenzia di protezione ambientale e all'Azienda sanitaria territorialmente competenti, presentando apposito progetto di riutilizzo. Gli organismi di controllo sopra individuati effettuano le necessarie verifiche e assicurano il rispetto delle condizioni di cui al primo periodo.

Normativa di riferimento

D.P.R. 120/2017 art. 24 (Utilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce escluse dalla disciplina rifiuti)

3. Nel caso in cui la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nell'ambito della realizzazione di opere o attività sottoposte a valutazione di impatto ambientale, la sussistenza delle condizioni e dei requisiti di cui all'articolo 185, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è effettuata in via preliminare, in funzione del livello di progettazione e in fase di stesura dello studio di impatto ambientale (SIA), attraverso la presentazione di un «Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti» che contenga:
 - a) descrizione dettagliata delle opere da realizzare, comprese le modalità di scavo;

Normativa di riferimento

D.P.R. 120/2017 art. 24 (Utilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce escluse dalla disciplina rifiuti)

- b) inquadramento ambientale del sito (geografico, geomorfologico, geologico, idrogeologico, destinazione d'uso delle aree attraversate, ricognizione dei siti a rischio potenziale di inquinamento);
- c) proposta del piano di caratterizzazione delle terre e rocce da scavo da eseguire nella fase di progettazione esecutiva o comunque prima dell'inizio dei lavori, che contenga almeno:
 1. numero e caratteristiche dei punti di indagine;
 2. numero e modalità dei campionamenti da effettuare;
 3. parametri da determinare;
 - d) volumetrie previste delle terre e rocce da scavo;
 - e) modalità e volumetrie previste delle terre e rocce da scavo da riutilizzare in sito.

Normativa di riferimento

D.P.R. 120/2017 art. 24 (Utilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce escluse dalla disciplina rifiuti)

4. In fase di progettazione esecutiva o comunque prima dell'inizio dei lavori, in conformità alle previsioni del «Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti» di cui al comma 2, il proponente o l'esecutore:
 - a) effettua il campionamento dei terreni, nell'area interessata dai lavori, per la loro caratterizzazione al fine di accertarne la non contaminazione ai fini dell'utilizzo allo stato naturale, in conformità con quanto pianificato in fase di autorizzazione;

Normativa di riferimento

D.P.R. 120/2017 art. 24 (Utilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce escluse dalla disciplina rifiuti)

- b) redige, accertata l'idoneità delle terre e rocce scavo all'utilizzo ai sensi e per gli effetti dell'articolo 185, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, un apposito progetto in cui sono definite:
 1. le volumetrie definitive di scavo delle terre e rocce;
 2. la quantità delle terre e rocce da riutilizzare;
 3. la collocazione e durata dei depositi delle terre e rocce da scavo;
 4. la collocazione definitiva delle terre e rocce da scavo.
5. Gli esiti delle attività eseguite ai sensi del comma 3 sono trasmessi all'autorità competente e all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente, prima dell'avvio dei lavori.
6. Qualora in fase di progettazione esecutiva o comunque prima dell'inizio dei lavori non venga accertata l'idoneità del materiale scavato all'utilizzo ai sensi dell'articolo 185, comma 1, lettera c), le terre e rocce sono gestite come rifiuti ai sensi della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Normativa di riferimento

D.P.R. 120/2017

Titolo V
Terre e rocce da scavo nei siti oggetto di bonifica artt. 25 -26

Titolo V
Disposizioni intertemporali, transitorie e finali artt. 27 -31

Normativa di riferimento

D.P.R. 120/2017

Allegato 1
CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO (art. 8)

Allegato 2
PROCEDURE DI CAMPIONAMENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE (art. 8)

Allegato 3
NORMALE PRATICA INDUSTRIALE (art. 2, comma 1, lett. O)

Normativa di riferimento

D.P.R. 120/2017

Allegato 4
PROCEDURE DI CARATTERIZZAZIONE CHIMICO-FISICHE E ACCERTAMENTO DELLE QUALITA' AMBIENTALI (art. 4)

Allegato 5
PIANI DI UTILIZZO (art. 9)

Allegato 6
DICHIARAZIONE DI UTILIZZO (art. 21)

Allegato 7
DICHIARAZIONE DI UTILIZZO (art. 6)

Normativa di riferimento

D.P.R. 120/2017

Allegato 8
DICHIARAZIONE DI AVVENUTO UTILIZZO (art. 7)

Allegato 9
PROCEDURA DI CAMPIONAMENTO IN CORSO D'OPERA E PER I CONTROLLI E LE ISPEZIONI (artt. 9 e 28)

Allegato 10
METODO PER LA QUALIFICAZIONE DEI MATERIALI DI ORIGINE ANTROPICA (art. 4 comma 3)

Agencia provinciale per la protezione dell'ambiente

Provincia Autonoma di Trento

UNPA

Tracce per la tutela e la sicurezza

La Provincia Autonoma di Trento, in attuazione dell'articolo 11 della Legge Regionale n. 23 del 2000, ha istituito l'UNPA (Unità Nazionale per la Protezione dell'Ambiente) con il compito di coordinare e gestire le attività di protezione ambientale della Provincia.

UNPA - Unità Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

La Provincia Autonoma di Trento, in attuazione dell'articolo 11 della Legge Regionale n. 23 del 2000, ha istituito l'UNPA (Unità Nazionale per la Protezione dell'Ambiente) con il compito di coordinare e gestire le attività di protezione ambientale della Provincia.

Normativa di riferimento a livello nazionale

D.Lgs. 3-4-2006 n. 152

Norme in materia ambientale.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88, S.O. n. 96.

Art. 184-bis Sottoprodotto

1. È un **sottoprodotto** e non un rifiuto ai sensi dell' **articolo 183**, comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:

- a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
- b) **è certo** che la sostanza o l'oggetto **sarà utilizzato**, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
- c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato **direttamente** senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
- d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.



Normativa di riferimento

a livello nazionale

D.Lgs. 3-4-2006 n. 152
Norme in materia ambientale.
Tabella 1, Allegato 5,
al Titolo V, della Parte IV

Sintesi		Legge n. 152 del 6/3/2006 (Legge quadro)		Decreto n. 152 del 12/5/2006	
La legge quadro stabilisce:	1. Obiettivo	2. Finalità	3. Principi	4. Competenze	5. Sanzioni
La legge quadro stabilisce:	6. Obiettivo	7. Finalità	8. Principi	9. Competenze	10. Sanzioni
La legge quadro stabilisce:	11. Obiettivo	12. Finalità	13. Principi	14. Competenze	15. Sanzioni
La legge quadro stabilisce:	16. Obiettivo	17. Finalità	18. Principi	19. Competenze	20. Sanzioni
La legge quadro stabilisce:	21. Obiettivo	22. Finalità	23. Principi	24. Competenze	25. Sanzioni
La legge quadro stabilisce:	26. Obiettivo	27. Finalità	28. Principi	29. Competenze	30. Sanzioni
La legge quadro stabilisce:	31. Obiettivo	32. Finalità	33. Principi	34. Competenze	35. Sanzioni
La legge quadro stabilisce:	36. Obiettivo	37. Finalità	38. Principi	39. Competenze	40. Sanzioni
La legge quadro stabilisce:	41. Obiettivo	42. Finalità	43. Principi	44. Competenze	45. Sanzioni
La legge quadro stabilisce:	46. Obiettivo	47. Finalità	48. Principi	49. Competenze	50. Sanzioni
La legge quadro stabilisce:	51. Obiettivo	52. Finalità	53. Principi	54. Competenze	55. Sanzioni
La legge quadro stabilisce:	56. Obiettivo	57. Finalità	58. Principi	59. Competenze	60. Sanzioni
La legge quadro stabilisce:	61. Obiettivo	62. Finalità	63. Principi	64. Competenze	65. Sanzioni
La legge quadro stabilisce:	66. Obiettivo	67. Finalità	68. Principi	69. Competenze	70. Sanzioni
La legge quadro stabilisce:	71. Obiettivo	72. Finalità	73. Principi	74. Competenze	75. Sanzioni
La legge quadro stabilisce:	76. Obiettivo	77. Finalità	78. Principi	79. Competenze	80. Sanzioni
La legge quadro stabilisce:	81. Obiettivo	82. Finalità	83. Principi	84. Competenze	85. Sanzioni
La legge quadro stabilisce:	86. Obiettivo	87. Finalità	88. Principi	89. Competenze	90. Sanzioni
La legge quadro stabilisce:	91. Obiettivo	92. Finalità	93. Principi	94. Competenze	95. Sanzioni
La legge quadro stabilisce:	96. Obiettivo	97. Finalità	98. Principi	99. Competenze	100. Sanzioni

The image shows the front cover of the Italian Official Gazette (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana) dated July 8, 2007. The cover is white with a blue header at the top. On the left side of the header is the Italian flag. The main title 'Normativa di riferimento' is printed in a large, bold, blue serif font. Below it, in a smaller blue font, is 'a livello nazionale'. To the right of the title, there is a small box containing the word 'Formidabili' in a stylized font. The date '7-8 2007' and the full name of the publication 'GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - Serie generale - n. 103' are printed in a small black font. Below the title, the text 'D.Lgs. 3-4-2006 n. 152 Norme in materia ambientale Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV' is printed in a bold black font. At the bottom, there is a small graphic of a blue square with a white arrow pointing left, and a small logo of the Italian Republic.

- **Formb. 1**
- **Normativa di riferimento** a livello nazionale
- **D.Lgs. 3-4-2006 n. 152**
- **Norme in materia ambientale.**
- **Pubblicato nella Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88, S.O. n. 96.**
- 1. È un **sottoprodotto** e non un rifiuto ai sensi dell' **articolo 183**, comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:
 - a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
 - b) **è certo** che la sostanza o l'oggetto **sarà utilizzato**, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
 - c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato **direttamente** senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
 - d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.

[illegible]

Formulavii

Normativa di riferimento a livello nazionale

D.Lgs. 3-4-2006 n. 152
Norme in materia ambientale.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88, S.O. n. 96.

Form.1/bi

Dichiarazione di utilizzo di cui all'articolo 22
(articolo 23 DPR n. 120 del 13 giugno 2017)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ

(Articolo 46 e articolo 25 del d.Lgs. 28 dicembre 2009, n. 445)

emessa da bollo ai sensi dell'articolo 37 D.P.R. 445/2000

Segretario ai sensi della presente

il sottoscritto produttore

Cognome															
C.F.															
NOME															
In qualità di:															

Indirizzo completo, cognome in lettere, legge, cognominello, nome, matricola, ecc.

della															
Rivolgendosi in															
	Città					Prov.					Indirizzo				
Tel.															
	NOME					COGNOME					INDIRIZZO				

compensando delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazione non veritiera o di formazione o uso di falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

DICHIARA

che i materiali da scavo provenienti dal sito di produzione identificato nella "Sezione B" della dichiarazione prodotta nel corso di attività e interventi autorizzati in base alle norme vigenti come indicato nella "Sezione B" della stessa mia dichiarazione, sono concepiti al regime previsto dall'articolo 148 bis del d.lgs. n. 151 del 2001 (anche applicata la disposizione di cui all'articolo 148 bis del presente regolamento).

D.P.R. n.120/ 2017

Allegato 6

pag. 1

disposto

[illegible][illegible][illegible]

Form11bi

D.P.R. n.120/ 1977
Allegato 6
pag.5

Dichiarazione di

presente e richiesta della cartella per, produrre la causa di dichiarazione, che uniformi a
di datare nella sua dichiarazione 76 del D.P.R. 442/2000, e della conseguente eliminazione dei
benefici di cui all'articolo 73 del D.P.R. 442/2000.

presente, autorizza che dalla presente modello saranno tratte anche con nuove informazioni,
conoscenza per il procedimento per il quale la dichiarazione viene resa (articolo 13, alleg.
199/2000).

Firma del dichiarante

 (per esteso cognome)

** La dichiarazione è sottoscritta dall'interessato o per mezzo di dipendente addetto, ovvero*
autorizzato o munito di delega dell'interessato dal documento di identità in corso dell'interessato
29 del D.P.R. n. 442 del 2000.

Integrazione alla Sezione B): dati del atto di dichiarazione - Allegato 6 al D.P.R. n. 120 di data 13
giugno 2017 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

E' stato rilevato un errore materiale al punto 1) della Sezione D in cui viene richiesta la
"Determinazione urbanistica (del PDR) del sito di produzione, autorizzante l'uso di dissaminazione e im-
mediato essere emanante dal punto 2) -richiesta di quantificare i dissamanti ad un solo prodotto. Pertanto
ad integrazione della informazione fornita nell'allegato 6

si dichiara

Integrazione punto 1)

Il valore per dissamanti è in KG - All. alla dichiarazione

Integrazione punto 2)

Quanto:

Indicare in quanti litri (o in centimetri) si vuole produrre

Lunghezza di data:

Firma del dichiarante

(per esteso e leggibile)

																																																																																															
QUESTIONARIO DI TRASPORTO (per l'articolo 41)																																																																																															
Per ogni adduzione che trasportava o deve da nuovo o sostituito sottoposto da un sito di produzione verso un sito di destinazione o di deposito intermedio previsto dal piano di utilizzo, o dalla destinazione di cui all'articolo 11, si compilano i seguenti moduli.																																																																																															
Allegato A: sottoposti che sono da prendere in considerazione																																																																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Sito di produzione</th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> <tr> <th>Comune</th> <th>CAP</th> <th>Provincia</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4"> </td> </tr> <tr> <td colspan="4"> </td> </tr> <tr> <td colspan="4"> </td> </tr> <tr> <td colspan="4"> Riferire la data (1 luglio, periodo, nel periodo ...) </td> </tr> <tr> <td colspan="4"> Indicare nel piano di utilizzo o della destinazione di cui all'articolo 11 </td> </tr> <tr> <td colspan="4"> </td> </tr> <tr> <td colspan="4"> Indicare la data di produzione </td> </tr> <tr> <td colspan="4"> </td> </tr> <tr> <td colspan="4"> Indicare del processo produttivo di riferimento </td> </tr> <tr> <td colspan="4"> </td> </tr> <tr> <td colspan="4"> Allegato B: sottoposti che si destinano o che sono in deposito intermedio </td> </tr> <tr> <td colspan="4"> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Sito di</th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> <tr> <th>Destinazione o deposito intermedio</th> <th>Comune</th> <th>CAP</th> <th>Provincia</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4"> </td> </tr> <tr> <td colspan="4"> </td> </tr> <tr> <td colspan="4"> </td> </tr> <tr> <td colspan="4"> Riferire la data (1 luglio, periodo, nel periodo ...) </td> </tr> <tr> <td colspan="4"> Allegato C: sottoposti che sono di tipo aggiuntivo di trasporto </td> </tr> <tr> <td colspan="4"> </td> </tr> <tr> <td colspan="4"> Indicare la data (1 luglio, periodo, nel periodo ...) </td> </tr> </tbody> </table> </td></tr></tbody></table>				Sito di produzione				Comune	CAP	Provincia														Riferire la data (1 luglio, periodo, nel periodo ...)				Indicare nel piano di utilizzo o della destinazione di cui all'articolo 11								Indicare la data di produzione								Indicare del processo produttivo di riferimento								Allegato B: sottoposti che si destinano o che sono in deposito intermedio				<table border="1"> <thead> <tr> <th>Sito di</th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> <tr> <th>Destinazione o deposito intermedio</th> <th>Comune</th> <th>CAP</th> <th>Provincia</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4"> </td> </tr> <tr> <td colspan="4"> </td> </tr> <tr> <td colspan="4"> </td> </tr> <tr> <td colspan="4"> Riferire la data (1 luglio, periodo, nel periodo ...) </td> </tr> <tr> <td colspan="4"> Allegato C: sottoposti che sono di tipo aggiuntivo di trasporto </td> </tr> <tr> <td colspan="4"> </td> </tr> <tr> <td colspan="4"> Indicare la data (1 luglio, periodo, nel periodo ...) </td> </tr> </tbody> </table>				Sito di				Destinazione o deposito intermedio	Comune	CAP	Provincia													Riferire la data (1 luglio, periodo, nel periodo ...)				Allegato C: sottoposti che sono di tipo aggiuntivo di trasporto								Indicare la data (1 luglio, periodo, nel periodo ...)			
Sito di produzione																																																																																															
Comune	CAP	Provincia																																																																																													
Riferire la data (1 luglio, periodo, nel periodo ...)																																																																																															
Indicare nel piano di utilizzo o della destinazione di cui all'articolo 11																																																																																															
Indicare la data di produzione																																																																																															
Indicare del processo produttivo di riferimento																																																																																															
Allegato B: sottoposti che si destinano o che sono in deposito intermedio																																																																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Sito di</th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> <tr> <th>Destinazione o deposito intermedio</th> <th>Comune</th> <th>CAP</th> <th>Provincia</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4"> </td> </tr> <tr> <td colspan="4"> </td> </tr> <tr> <td colspan="4"> </td> </tr> <tr> <td colspan="4"> Riferire la data (1 luglio, periodo, nel periodo ...) </td> </tr> <tr> <td colspan="4"> Allegato C: sottoposti che sono di tipo aggiuntivo di trasporto </td> </tr> <tr> <td colspan="4"> </td> </tr> <tr> <td colspan="4"> Indicare la data (1 luglio, periodo, nel periodo ...) </td> </tr> </tbody> </table>				Sito di				Destinazione o deposito intermedio	Comune	CAP	Provincia													Riferire la data (1 luglio, periodo, nel periodo ...)				Allegato C: sottoposti che sono di tipo aggiuntivo di trasporto								Indicare la data (1 luglio, periodo, nel periodo ...)																																																											
Sito di																																																																																															
Destinazione o deposito intermedio	Comune	CAP	Provincia																																																																																												
Riferire la data (1 luglio, periodo, nel periodo ...)																																																																																															
Allegato C: sottoposti che sono di tipo aggiuntivo di trasporto																																																																																															
Indicare la data (1 luglio, periodo, nel periodo ...)																																																																																															

D.P.R. n.120/ 2017
Allegato 7
pag. 1

dispositi

C.F.					
Indirizzo		C.A.P.		Prov. Città	
Via				Numero	
Telefono		o fax			
Sezione D: condizioni di trasporto					
Tipologia merce					
Imballaggio del materiale					
Quantità trasportata					
Numero di viaggi					
Data e ora di carico					
Data e ora di arrivo					
Data _____					
Firma dell'esecutore o del produttore <i>quasi retroscritto e apposto</i>					
Firma del responsabile del Sito di destinazione <i>quasi retroscritto e apposto</i>					

D.P.R. n.120/ 2017
Allegato 8
pag.1

D.P.R. n.120/ 2017
Allegato 8
pag.2

D.P.R. n.120/ 2017
Allegato 10
pag.1